

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1879

saria una variazione di dizione nell'articolo 1 della legge: e questa variazione consiste nel dire: « Agli articoli 2, 3, ecc. sono sostituiti ed aggiunti i seguenti, » poichè si aggiunge un articolo.

Questa è una variazione di forma che la Commissione ha diritto di fare anche dopo votata la legge.

MANCINI, relatore. Ora, se permette il signor presidente, l'onorevole Ercole potrà riferire intorno ad una petizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. (Della Giunta) Mi corre l'obbligo di riferire, brevemente s'intente, sulla petizione presentata dal notaio Vittadini, a nome dei colleghi di Valcamonica, la quale petizione è stata dichiarata d'urgenza oggi in seguito alla richiesta dell'onorevole Barattieri, e trasmessa dalla Presidenza alla Commissione a norma del nostro regolamento.

In sostanza questi notai domandano una nuova modificazione all'articolo 27 della legge, che abbiamo già votata.

L'aggiunta che i notai di Valcamonica propongono, sarebbe di questo tenore:

« Saranno autorizzati i procuratori generali, e i presidenti delle Corti d'appello di accordare ai notari, residenti in comuni di popolazione inferiore a tre mila abitanti, che ne faranno domanda, facoltà di tenere dimora nei rispettivi capiluoghi di mandamento e circondario, quando si verificano le seguenti circostanze:

« Che la rappresentanza del comune di residenza convenga nella convenienza del provvedimento;

« Che realmente dalle più accurate informazioni risulti non necessaria nel comune di residenza la stabile dimora del notaio nell'interesse del pubblico servizio;

« Che nel relativo decreto di permesso siano stabiliti quegli obblighi particolari necessari onde il ministero notarile non abbia mai a mancare nel comune di residenza; e tali permessi potranno sempre revocarsi ogniqualvolta mancassero gli estremi di cui sopra, o la necessità del pubblico servizio lo consigliasse. »

Questa in sunto è la petizione dei notai di Valcamonica, presentata dal loro collega Vittadini; ed avrebbe, a loro dire, il duplice vantaggio di facilitare per la generalità il modo di giovare dell'opera del notaio, e nello stesso tempo di fornire, anche ai notari residenti in piccoli comuni, il mezzo di ritrarre dalla loro professione quegli utili strettamente necessari per vivere, mantenendosi in quel decoro conveniente alla loro posizione.

Ora la Commissione è dolente di non poter ac-

ettare quest'aggiunta; prima di tutto, perchè, come la Camera ricorda, ieri ha già fatto una concessione ed un'aggiunta a quest'articolo a proposta dell'onorevole Incagnoli; in secondo luogo la Commissione crede che gli inconvenienti che lamentano i petenti, si possono anche evitare quando gli interessati si servano della disposizione dell'articolo 4, il quale stabilisce che: « la tabella che determina il numero e la residenza dei notari potrà, uditi i Consigli provinciali, e i Consigli notarili, essere rivista e modificata ogni dieci anni non solo, ma anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei comuni, e quando ne sia dimostrata la necessità.

Così si fa già praticamente. Vero è che il Ministero in pendenza di questa legge, non ha voluto provvedere in proposito, come fu già osservato in altra occasione dall'onorevole guardasigilli Mancini all'onorevole Della Rocca, che lo aveva interrogato su questa questione; ma si può con fondamento ritenere, che quando questa legge sia approvata, ogni qual volta risulti qualche inconveniente, sulla domanda dei comuni interessati ai Consigli provinciali, e ai Consigli notarili, il Governo riconosca la necessità, si farà un dovere di variare la tabella, e provvedere secondo che la ragione richiede.

Dichiaro quindi all'onorevole Barattieri, a nome della Commissione, che essa non può accettare questa petizione, e si crede in dovere di proporre alla Camera l'ordine del giorno puro e semplice sulla medesima.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno sulla petizione di cui ha testè parlato l'onorevole Ercole. (È approvato.)

IL DEPUTATO CAMINNECI PRESTA GIURAMENTO.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Caminnecki, lo invito a prestare giuramento. (*Legge la formula*)

CAMINNECI. Giuro.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE SUL NOTARIATO.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè votato per alzata e seduta. Prego gli onorevoli deputati di venire alle urne man mano che saranno chiamati,